



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MICHELE DE NORA"
Via Lago Passarello,3 - 70022 ALTAMURA
Tel. 080-3115518/Fax 080-3149258



www.iissdenora.gov.it
bais004007@istruzione.it bais004007@pec.istruzione.it
cod. fiscale: 82014200727



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Adottato con Delibera del C.d.I. n. 21 del 24/02/2017

PREMESSA

Il Regolamento dell'I.I.S.S. "M. De Nora" di Altamura accoglie le indicazioni del

- DPR del 24 giugno 1998, n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti.
- DPR n. 235 del 21 novembre 2007.
- DPR 122/09 relativo alla valutazione degli alunni.
- Il C.C.L.N. in vigore.
- Il Contratto Integrativo d'Istituto in vigore.

Il Regolamento di Istituto, in attuazione della disposizione di cui all'art. 5 bis del D.P.R. n.235/2007, dispone l'adozione del "Patto educativo di corresponsabilità", ad esso allegato, quale patto condiviso tra scuola e famiglia delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti della scuola.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1 - Ingresso a scuola

L'ingresso a scuola degli studenti avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, così come deliberato ogni anno dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Diritti degli studenti

1. Formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
3. Valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente a individuare i propri punti di forza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Libertà di apprendimento e di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
5. Per gli studenti stranieri, rispetto della cultura e della religione della comunità alla quale appartengono.
6. Quanti operano nell'istituto si impegnano ad assicurare:
 - a. Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. Offerte formative aggiuntive e integrative;
 - c. Iniziative per il recupero di situazioni di ritardo, di svantaggio e di prevenzione della dispersione scolastica;
 - d. La salubrità e la sicurezza degli ambienti;
 - e. La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da apposito regolamento.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della scuola.

Art. 4 - Ritardi

1. Di norma non è consentito l'ingresso in classe dopo l'inizio delle lezioni.
2. L'ingresso oltre l'orario di inizio delle lezioni deve essere considerato una possibilità del tutto eccezionale: non saranno consentiti ritardi "abituali", ma potranno essere valutati e tollerati i ritardi collettivi che coinvolgano più alunni, dovuti a motivi di forza maggiore (straordinarie condizioni meteorologiche, blocchi stradali, scioperi dei mezzi pubblici, ritardi dei mezzi di trasporto). Gli studenti che arriveranno in ritardo alla prima ora potranno essere ammessi in classe unicamente dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario o dal Fiduciario di plesso all'inizio della seconda ora.

3. Ad eccezione dei ritardi per cause di forza maggiore, sono ammessi ingressi oltre l'orario di inizio delle lezioni e non oltre l'inizio della seconda ora, solo se motivati dalla famiglia e regolarmente giustificati nell'apposito spazio del libretto.
4. Gli alunni sprovvisti di giustificazione del ritardo dovranno essere autorizzati dal Fiduciario di plesso con apposito permesso scritto e con riserva di presentazione della giustificazione il giorno successivo.
5. Il numero massimo d'ingressi giustificati alla seconda ora non può superare:
 - a. Sei per il trimestre;
 - b. Dieci per il pentamestre.
6. Gli alunni che avranno superato il numero di ritardi consentiti di cui al comma 5, salvo comprovati motivi, saranno sospesi dalla frequenza per un giorno a cura del responsabile di plesso.

Art. 5 - Assenze

1. Per la giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate etc. uno o entrambi i genitori ritireranno presso la segreteria il libretto delle giustificazioni, e vi apporranno la propria firma, alla presenza degli addetti, dopo aver consegnato fotocopia del proprio documento d'identità. Non sono tenuti a tale adempimento i genitori che utilizzano il registro elettronico.
2. Le assenze vanno sempre giustificate il giorno del rientro. In via eccezionale è consentito portare la giustificazione anche il giorno seguente, ma in caso di continue tardive giustificazioni saranno presi contatti con i genitori.
3. Si ricorda che non è possibile superare il tetto del 25% di assenze rispetto al monte ore di lezione previsti dal calendario scolastico, pena la non validità dell'anno scolastico.
4. **Non sono ammesse giustificazioni sul diario o sul quaderno.**
5. Gli alunni maggiorenni possono ritirare personalmente il libretto delle assenze e depositare la loro firma qualora autorizzati dai genitori a firmare le proprie giustificazioni. L'autorizzazione sarà concessa mediante certificazione firmata dai genitori al momento dell'iscrizione o al compimento del 18° anno.
6. Nel caso l'assenza resti ingiustificata sarà effettuata l'annotazione sul registro di classe. Potranno essere adottati anche altri provvedimenti sanzionatori a cura del consiglio di classe.
7. Per le assenze di cinque o più giorni continuativi, dovuti a ragioni di salute, è obbligatorio allegare alla giustificazione un certificato medico che attesti l'idoneità al rientro nella comunità.
8. Le assenze di massa devono essere giustificate di norma direttamente da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 6 - Uscite anticipate

1. Gli alunni minorenni, salvo casi eccezionali **autorizzati** dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore vicario o dal Fiduciario di plesso, dovranno essere prelevati esclusivamente da un genitore o da chi ne fa le veci, previa presentazione di un documento di riconoscimento e la compilazione, presso l'ufficio del Fiduciario di plesso, della documentazione predisposta dalla Scuola.
2. Gli alunni maggiorenni, qualora autorizzati dalle famiglie a giustificarsi, potranno uscire anticipatamente documentando le personali esigenze al Fiduciario di plesso che valuterà la serietà dei motivi addotti prima di autorizzarne l'uscita.
3. Le richieste di uscite anticipate - già programmate dalla famiglia - dovranno essere sottoscritte e depositate presso l'ufficio del Fiduciario di plesso che provvederà ad autorizzarle.
4. Le uscite anticipate non sono, normalmente, ammesse prima del termine della quarta ora di lezione.
5. La **Scuola** declina ogni responsabilità derivante dall'uscita anticipata autorizzata, quali incidenti e altri eventi lesivi che possono verificarsi in itinere.
Declina, altresì, ogni responsabilità per l'insufficiente rendimento dell'alunno collegabile all'uscita anticipata se sistematica.

Art. 7 - Regole di comportamento

1. È necessario che gli alunni seguano alcune regole-base di comportamento per assicurare la civile convivenza e il corretto funzionamento della vita scolastica. Pertanto i rapporti tra loro e gli operatori della scuola dovranno essere improntati al rispetto, al dialogo, alla socievolezza, alla cordialità.
2. Gli alunni dovranno altresì avere cura e rispetto degli oggetti di proprietà altrui, della collettività e dell'ambiente scolastico.
3. **La scuola è patrimonio di tutti e da tutti deve essere tutelata.**
In particolare:
 - a. Nessun Docente per alcun motivo, se non grave e urgente, deve essere disturbato e distolto dall'attività didattica durante le ore di lezione.
 - b. **L'uscita dalle aule durante le ore di lezione** deve costituire un fatto eccezionale: in ogni caso, è consentita l'uscita di un solo alunno per volta ed è vietato recarsi fuori dall'edificio ove è ubicata la classe.
 - c. L'uscita dall'aula potrà avvenire a partire dalla seconda ora, con l'obbligo di un sollecito rientro.

- d. Durante i cambi dell'ora, gli studenti devono rimanere nelle rispettive aule evitando di uscire nei corridoi. Per la lezione di Scienze motorie o per recarsi nei laboratori gli alunni attenderanno il docente, con il quale si recheranno in palestra o negli spazi previsti e con il quale torneranno in aula. Durante gli spostamenti gli alunni manterranno un comportamento corretto e civile.
- e. Gli studenti eviteranno di lasciare l'aula sporca e in disordine al termine delle lezioni: ogni aula è dotata di appositi cestini per i rifiuti, dove gli alunni avranno cura di gettare carta o bicchieri.
- f. Gli alunni eviteranno un abbigliamento poco consono alla scuola e scarsamente decoroso. In particolare dovranno evitare pantaloni corti e a vita bassa o magliette che lascino i fianchi scoperti, ecc.
- g. È categoricamente vietato l'uso di un linguaggio scurrile e volgare, sia in aula sia in tutti gli altri ambienti di pertinenza della scuola.
- h. È fatto divieto assoluto di scrivere sui banchi, sulle sedie, sulle porte, sui muri.
- i. Non è consentito, durante le ore di lezione, consumare cibi e bevande, sostare nei corridoi, uscire dalla scuola. Il consumo di bevande e cibi è limitato al tempo dedicato alla c.d. ricreazione o, comunque, nell'intervallo di tempo eventualmente concesso dal Docente.
- j. **Gli studenti rispetteranno il regolamento sull'utilizzo dei telefoni cellulari (art.9) e il divieto di fumo (art. 11).**

Art. 8 - Assemblee di classe e di Istituto

1. Gli alunni rappresentanti di classe, come previsto dai decreti delegati, hanno facoltà di richiedere **l'Assemblea di classe mensile della durata di due ore**, per dibattere di eventuali problemi della classe stessa. La richiesta di assemblea dovrà essere firmata dai rappresentanti di classe e dai docenti che concedo le ore per il suo svolgimento.
2. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere presentata almeno **cinque giorni** prima della data prescelta. **Giorni e materie devono necessariamente alternarsi.**
3. **L'Assemblea di Istituto**, della durata di 4 ore mensili, è richiesta dal Comitato studentesco o da non meno del 10% degli alunni, è anch'essa mensile. La richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico, firmata dagli alunni rappresentanti di istituto, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'orario, dell'ordine del giorno (la tematica prescelta deve essere scritta in modo chiaro e deve essere inerente a problematiche scolastiche e /o di attualità) e deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data prescelta. Qualora si richieda l'intervento di esperti esterni, bisognerà richiedere la stessa almeno dieci giorni prima per consentirne l'organizzazione amministrativa relativa alle autorizzazioni per l'ingresso degli esperti esterni nella scuola.
4. Gli esperti esterni invitati dovranno avere i titoli che ne giustifichino l'invito all'assemblea per un utile arricchimento culturale degli studenti. La partecipazione degli stessi è subordinata alla previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Anche per l'Assemblea mensile di Istituto è opportuno che il giorno della settimana non sia mai lo stesso. Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti alla data prevista per la conclusione delle lezioni, individuata dalla annuale circolare sul calendario scolastico.

Art. 9 - Telefoni cellulari

1. **Nei locali della Scuola i telefoni cellulari devono essere tenuti spenti o in modalità silenziosa.**
2. I cellulari non devono essere fonte di distrazione, ma ne è consentito l'uso solo a scopo didattico.
3. In caso di trasgressione saranno presi i provvedimenti disciplinari previsti nel prospetto "uso improprio del cellulare" (Tabella B).

E' inoltre fatto divieto assoluto dell'utilizzo dei telefoni cellulari per riprendere immagini e/o video, anche solo per motivi ludici. La pubblicazione in rete di immagini o video, girati all'interno dell'Istituto, senza la preventiva autorizzazione degli interessati, sarà considerata come lesiva della privacy, pertanto, perseguibile nei termini di Legge e sarà sanzionata con provvedimenti disciplinari decisi dagli Organi competenti.

Art. 10 - Parcheggio motorini

Per il parcheggio dei motorini è previsto, ove possibile, un apposito spazio nel cortile all'interno dell'Istituto, **non custodito.**

Art. 11 - Fumo

1. **È tassativamente vietato fumare in tutti gli spazi di pertinenza dell'Istituto, compresi i porticati ed i cortili esterni.** Tale divieto riguarda indistintamente personale scolastico e alunni.
2. In caso d'inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dal comma 20 dell'art.52 della Legge n. 448/2001. Le sanzioni saranno applicate dagli incaricati della vigilanza.

Art. 12 - Uso delle fotocopiatrici

1. L'uso del fotocopiatore è consentito esclusivamente per ragioni didattiche ai docenti che ne fanno richiesta.
2. Per ragioni organizzative le richieste devono essere presentate in tempo utile.
3. Per il rispetto dei diritti d'autore è assolutamente vietato, anche nei laboratori, fotocopiare i libri di testo. In caso di necessità, e su richiesta scritta del docente, è possibile fotocopiare solo un numero molto limitato di pagine.

Art. 13 - Sanzioni disciplinari

- a) Le mancanze **gravi e/o reiterate** ai doveri previsti dal presente Regolamento, esplicitate a titolo esemplificativo nella successiva tabella A, dallo stesso o dall'art.4 del D.P.R. n. 249/98 così come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, possono comportare sanzioni disciplinari. Esse, tenuto conto della situazione personale dello studente, delle modalità concrete in cui il comportamento si è esplicato e delle conseguenze derivanti dall'infrazione commessa (ad esempio, turbative continuate all'ambiente della classe, della scuola o degli studenti), possono determinare la **sospensione dello studente dalla frequenza delle lezioni fino a quindici giorni, con o senza obbligo di frequenza, previa deliberazione degli Organi competenti.**
- b) Per mancanze disciplinari **molto gravi e reiterate** (esplicitate a titolo esemplificativo nella già citata tabella A) che ledono la dignità, l'immagine e la moralità dell'Istituzione scolastica o che provochino danni morali, psico-fisici, economici e materiali alla scuola e a tutte le componenti della comunità scolastica (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), ovvero che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), sarà adottato, dal Consiglio d'Istituto, il provvedimento dell'**allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni ovvero a tempo indeterminato**, durante il quale la situazione dell'allievo sarà valutata insieme con la famiglia e/o con gli operatori del servizio sociale. **Tale provvedimento è preso dal Consiglio d'Istituto, su parere e relazione obbligatori e non vincolanti del Consiglio di classe.** Sarà cura del Consiglio evitare, ove possibile, che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro.
- c) **Nei casi più gravi**, lo studente potrà essere **allontanato fino al termine delle lezioni**, potrà essere **escluso dallo scrutinio finale** oppure **non ammesso agli Esami di Stato** conclusivi del corso di studi. **La deliberazione spetta al Consiglio d'Istituto, su parere e relazione obbligatori e non vincolanti del Consiglio di classe.**
- d) L'allontanamento può sempre essere sostituito dall'obbligo di attività ispirate al principio della riparazione del danno (attività di volontariato all'interno o all'esterno della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, frequenza a specifici corsi su tematiche di rilevanza sociale o culturale, composizioni scritte). **Tali sanzioni, da comminare previa acquisizione del consenso della famiglia, possono essere alternative o accessorie all'allontanamento dalla scuola.**
- e) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- f) Per i comportamenti sanzionabili che avvengono fuori dalle aule ma nei locali della Scuola, la comunicazione sarà data, dal personale presente all'evento, al Fiduciario del plesso ove si è verificato.
- g) I comportamenti sanzionabili sono da considerarsi tali sia se commessi durante l'attività didattica ordinaria sia durante l'espletamento d'iniziativa didattiche integrative che si svolgono all'esterno della struttura scolastica (visite guidate, uscite, altro).

TABELLA A - CASISTICA DEI COMPORAMENTI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Comportamento	Sanzione	Organo competente
1) Ritardi	Obbligo di giustificazione scritta e ammissione ora successiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Fiduciario di plesso • Docente presente in classe
2) Ritardi in numero superiore a: a) sei per il trimestre; b) dieci per il pentamestre.	Segnalazione alla famiglia da parte del Coordinatore di Classe Sospensione dalla frequenza per un giorno, con annotazione sul registro di classe	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di classe
3) Disturbo occasionale reiterato durante le lezioni.	Segnalazione sul registro di classe	<ul style="list-style-type: none"> • Docente
4) Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione di un giorno previa segnalazione alla famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiduciario di plesso • Collaboratore vicario
5) Abbandono delle lezioni senza permesso (allontanamento da scuola)	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiduciario di plesso • Collaboratore vicario
6) Offese e minacce alle persone presenti nella scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione da tre a quindici giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboratore vicario o Fiduciario di plesso sino a tre giorni • Consiglio di Classe da tre a cinque giorni • Consiglio di Istituto per più di cinque giorni
7) Non osservanza delle norme di sicurezza e creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione da tre a quindici giorni • Rimborso degli eventuali danni e/o riparazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboratore vicario o Fiduciario di plesso sino a tre giorni • Consiglio di Classe da tre a cinque giorni • Consiglio di Istituto per più di cinque giorni
8) Danni a persone.	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per un minimo quindici giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Istituto
9) Danni a beni.	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni commisurata all'entità del danno. • Rimborso delle riparazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboratore vicario o Fiduciario di plesso sino a tre giorni • Consiglio di Classe da tre a cinque giorni • Consiglio di Istituto per più di cinque giorni
10) Introduzione di estranei a scuola.	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiduciario di plesso • Collaboratore vicario
11) Offesa alla religione, all'ideologia politica, alla disabilità, alla parentela e alla malattia.	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni commisurata alla gravità dell'offesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboratore vicario o Fiduciario di plesso sino a tre giorni • Consiglio di Classe da tre a cinque giorni • Consiglio di Istituto per più di cinque giorni

TABELLA B – SANZIONI PER USO IMPROPRIO DEL CELLULARE

Comportamento	Sanzione	Organo competente
1) Tenere il cellulare in “modalità audio attivo” durante le ore di lezione	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo scritto sul registro 	Docente
2) Uso del cellulare durante le ore di lezione per comunicare	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo scritto sul registro. • Sequestro cellulare. • Comunicazione alla famiglia. 	Docente
3) Reiterazione dell’uso improprio del cellulare durante le ore di lezione	<ul style="list-style-type: none"> • Sequestro cellulare. • Comunicazione alla famiglia. • Sospensione dalle lezioni di un giorno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente per l’annotazione sul registro, il sequestro e la comunicazione alla famiglia. • Collaboratore vicario o Fiduciario di plesso per la sospensione.
4) Filmare all’interno della Scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Sequestro cellulare. • Comunicazione alla famiglia. • Sospensione dalle lezioni commisurata alla gravità del fatto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboratore vicario o Fiduciario di plesso sino a tre giorni • Consiglio di Classe da tre a cinque giorni • Consiglio di Istituto per più di cinque giorni
5) Pubblicazione di filmati, non autorizzati, girati all’interno della Scuola.	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione alla famiglia. • Sospensione dalle lezioni commisurata alla gravità del fatto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboratore vicario o Fiduciario di plesso sino a tre giorni • Consiglio di Classe da tre a cinque giorni • Consiglio di Istituto per più di cinque giorni

Art. 14 - Procedure per l’irrogazione di sanzioni disciplinari

Sanzione	Procedura
Segnalazione sul registro di classe	A cura del docente presente
Sospensioni sino a tre giorni	<ul style="list-style-type: none"> • Il Docente presente annota l’accaduto sul registro di classe con una breve relazione sui fatti e segnala il tutto al Collaboratore vicario o al Fiduciario di plesso, nonché al Coordinatore di classe • Il Collaboratore vicario o il Fiduciario di plesso dispone la sanzione • La sanzione diventa esecutiva dopo che il Coordinatore di classe la comunica alla famiglia
Sospensione da tre a cinque giorni	<ul style="list-style-type: none"> • Il Docente presente annota l’accaduto sul registro di classe con una breve relazione sui fatti e segnala il tutto al Collaboratore vicario o al Fiduciario di plesso, nonché al Coordinatore di classe • Il Coordinatore di classe riunisce il Consiglio che dispone la sanzione • La sanzione diventa esecutiva dopo che il Coordinatore di classe la comunica alla famiglia
Sospensione per un periodo superiore ai cinque giorni	<ul style="list-style-type: none"> • Il Docente presente annota l’accaduto sul registro di classe con una breve relazione sui fatti e segnala il tutto al Collaboratore vicario o al Fiduciario di plesso, nonché al Coordinatore di classe • Il Coordinatore di classe riunisce il Consiglio, che propone la sanzione, e ne dà notizia al DS • Il DS si attiva per la convocazione del Consiglio di Istituto che dispone la sanzione • La sanzione diventa esecutiva dopo che il Coordinatore di classe la comunica alla famiglia

Art. 15 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 13 è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola, di cui al successivo art.16, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 5 del D.L. n. 297 /1994, e all'art.5 del D.P.R. n. 235/2007. L'impugnazione **non sospende** l'esecutività della sanzione.

Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni per violazioni del presente regolamento, diverse da quelle di cui all'art.13 lett. a),b) e c).

In caso di trasferimento dell'alunno presso un altro Istituto scolastico prima della conclusione del procedimento disciplinare, questo segue il suo corso. All'atto della trasmissione del fascicolo personale dell'alunno alla nuova scuola, dovranno essere inviati anche i documenti riguardanti le sanzioni comminate, a meno che queste non contengano dati sensibili di altre persone. In questo caso si può ricorrere agli *omissis*.

Art. 16 - Comitato di Garanzia

1. All'interno della scuola è istituito il Comitato di garanzia, organo competente a esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, il quale dovrà decidere nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso.
2. Qualora il Comitato non decida entro dieci giorni, la sanzione deve intendersi confermata.
3. I compiti e i poteri del Comitato sono i seguenti:
 - a) verificare l'osservanza della procedura stabilita dal Regolamento d'Istituto per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, e rinviare, eventualmente, il provvedimento all'organo collegiale competente per l'esame;
 - b) accogliere i ricorsi degli studenti e valutare il merito del provvedimento in relazione ai fatti contestati e alle argomentazioni fornite dallo studente sottoposto a sanzione;
 - c) decidere l'esito del ricorso, dopo averne considerato tutti gli elementi, nel senso dell'annullamento e/o della revisione del provvedimento, o di rigetto del ricorso;
 - d) esaminare le richieste degli studenti o di chiunque vi abbia interesse e decidere sui conflitti concernenti l'applicazione del Regolamento;
 - e) esprimere il parere vincolante preventivo alle decisioni del Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenuti nel Regolamento di Istituto.
4. Il Comitato di garanzia è composto di quattro membri: Il Dirigente Scolastico, che lo presiede, o un suo delegato, un Docente e un Rappresentante dei Genitori, individuati entrambi dal Consiglio d'istituto e un Rappresentante eletto dagli Studenti.
5. La sanzione diventa esecutiva dopo che il Coordinatore di classe la comunica alla famiglia. Le deliberazioni del Comitato sono valide solo se sono presenti tutti i membri. In caso di assenza per astensione (per conflitto d'interessi nel procedimento in corso) o per altri motivi, di uno o più membri, il D.S. provvede alle relative sostituzioni. L'astensione di uno o più membri in sede di votazione vale quale voto contrario.